

**Ordine Nazionale dei Biologi**

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235

00153 ROMA - Via Icilio, 7

**ESAMI DI STATO ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO**

**PRIMA SESSIONE 2020**

**FOCUS OPERATIVO**

**Premessa.**

Con DM n. 57 del 29 aprile 2020, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha stabilito, all’art. 1*(Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale)*, che: “*1. In deroga alle disposizioni normative vigenti,* ***l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza****.*

*2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami,* ***gli atenei garantiscono che******la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento*** *e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale”.*

Il citato DM all’art. 2 (*Disposizioni finali*) ha, altresì, disposto che “*Con riferimento alla prima sessione dell’anno 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento*”.

**\***

**Modalità svolgimento dell’unica prova orale a distanza.**

Il DM 57/2020 ha previsto che gli atenei, in ordine alle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019– prima sessione 2020, definiscano apposite modalità a distanza per lo svolgimento dell’unica prova orale.

Sul punto, al fine di scongiurare il rischio di invalidare gli esiti delle prove a causa del ricorso a una piattaforma che non dia sufficienti margini di affidabilità, l’Ordine nazionale dei biologi suggerisce di ricorrere a piattaforme già validate, come ad esempio quella in uso presso la Giustizia amministrativa per le udienze da remoto, (si veda, al riguardo, l’Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, rinvenibile al seguente link: [https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Allegato+3.pdf/10bc09d9-9576-ad5f-9ae2-65a8e4ce24ad](https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Allegato%2B3.pdf/10bc09d9-9576-ad5f-9ae2-65a8e4ce24ad)).

**\***

**Ambiti tematici esame di stato: materie oggetto della prova orale.**

La normativa specifica di riferimento che elenca le materie su cui dovrà vertere la prova è contenuta negli artt. 32 e 33 del d.P.R. 328/2001, ai sensi dei quali:

 “***Art. 32*** *(****Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove****)*

*1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.*

*2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:*

*a) classe 6/S - Biologia;*

*b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;*

*c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;*

*d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;*

*e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;*

*f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.*

*3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:*

*a) una prima prova scritta in ambito* ***biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico****;*

*b) una seconda prova scritta nelle materie relative a* ***igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità****;*

*c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in* ***legislazione e deontologia professionale****;*

*d) una prova pratica consistente in* ***valutazioni epidemiologiche e statistiche****,* ***utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti****.*

*4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.*

***Art. 33 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove****)*

*1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.*

*2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:*

*a) classe 12 - Scienze biologiche;*

*b) classe 1 - Biotecnologie;*

*c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.*

*3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:*

*a) una prima prova scritta in ambito* ***biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico****;*

*b) una seconda prova scritta in ambito* ***biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico****;*

*c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in* ***legislazione e deontologia professionale****;*

*d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza*”.

Le materie, secondo quanto previsto agli artt. 32 e 33 del dPR 328/2001, sono suddivise tra le varie prove.

Ciò posto, alla luce del richiamato DM 57/2020, la prima sessione dell’anno 2020 dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo, sezione A e B, dovrà necessariamente essere costituita da un’unica prova orale, svolta con modalità a distanza, che abbia ad oggetto tutte le materie previste dalla citata normativa di riferimento.

Si rammenta, altresì, che, ferma restando l’autonomia delle singole commissioni nella conduzione del colloquio orale, **è prerogativa di ciascun commissario la formulazione dei quesiti che ritenga necessari al superamento dell’esame su tutte le materie oggetto della prova secondo quanto previsto agli artt. 32 e 33 del dPR 328/2001**.

**\***

**Durata delle prove.**

Per trovare un punto di equilibrio tra il grado di approfondimento del colloquio -che, in questa straordinaria sessione, va a sostituire le prove pratiche- e la durata complessiva delle prove, inoltre, l’Ordine nazionale dei biologi, ferma restando l’autonomia delle singole commissioni, suggerisce di valutare la praticabilità di delegare ai singoli commissari, per specifici ambiti, i colloqui con i candidati -pur garantendo che ciascuno di essi possa, se del caso, prendere parte al colloquio- in modo da consentire, da un lato, di salvaguardare il grado di approfondimento adeguato alla delicatezza della prova e, dall’altro, di evitare che la sessione si prolunghi per mesi.

**\***

**Composizione delle commissioni.**

L’art. 2 del DM 24 aprile 2020 stabilisce che “*In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono,* ***in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento****, alla nomina delle commissioni d’esame*”.

L’Ordine nazionale dei biologi, pertanto, in linea con quanto stabilito, in via ordinaria, dall’art. 3 del d.P.R. 980/1982, nel rispetto del quale sono state **sempre** costituite le commissioni, ha designato, per ciascuna commissione, una **terna** di commissari.

In conseguenza, commissioni che dovessero vedere una composizione che non contempla integralmente la terna designata dall’Ordine nazionale dei biologi **sono state formate senza** **l’accordo** richiesto dal citato art. 2 del DM 24 aprile 2020 ed espongono gli esiti dell’esame di Stato a un grave rischio di annullamento in caso di impugnazione dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.